Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1977. — **Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1976. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1977. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1977. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1977. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **OMSA, società per azioni, in Faenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1977. — **SAOM-SIDAC, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1977. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1977. — **Cassa di risparmio V.E. per le provincie siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate l'8 febbraio 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1977. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1976, n. **998.**

Regolamento del concorso di ammissione al ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'accesso al ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica mediante concorso per esame;

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 94, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per ciò che attiene al suddetto concorso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso per il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica sono ammessi, purché non abbiano superato i 35 anni di età;

a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;

b) gli impiegati appartenenti al personale di biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;

d) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica.

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Domanda di ammissione al concorso

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure vistata dal capo dell'ufficio dell'amministrazione statale presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede; di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato; di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato; di un docente universitario o di altro istituto equiparato e di un funzionario (con qualifica di dirigente superiore) degli archivi di Stato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia politica italiana dal 1861 al 1945;

2) traduzione, senza l'uso del vocabolario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

La prova orale, oltre che svolgersi sulle due materie precitate, comprenderà anche:

a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle sovrintendenze bibliografiche;

c) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quelle facoltative di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Art. 5.

Punteggio

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta cente-

simi nelle prove scritte ed almeno sessanta centesimi in ognuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 6.

Prove facoltative

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelta per la prova obbligatoria, ovvero in altra lingua indicata dal bando, fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

Modalità e calendario delle prove

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte, le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta di storia e di quattro ore per quella di lingua.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 9.

Norme da applicare

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1976, n. **999.**

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Fondo di assistenza per i finanzieri, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 300.000.000, l'immobile sito in Genova ad angolo tra le vie Nizza e Trieste, nel quartiere residenziale d'Albaro, alle condizioni specificate nella deliberazione consiliare 20 maggio 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1977, n. **40.**

Approvazione del nuovo statuto del fondo di previdenza « Gino Caccianiga » a favore del personale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo di previdenza « Gino Caccianiga » a favore del personale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1977
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il dott. Alberto Ghergo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 17

(1978)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il dott. Claudio Cruciani con funzioni di commissario straordinario fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Claudio Cruciani è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 18

(1979)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Urbano Cioccetti con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 19

(1980)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il prof. Giuseppe D'Angelo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Angelo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 21

(1981)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Filippo Lupis con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 20

(1982)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il rag. Mario Bottelli con funzioni di commissario straordinario fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale il rag. Mario Bottelli è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale il rag. Mario Bottelli è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale il rag. Mario Bottelli è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il rag. Mario Bottelli è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 24

(1983)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il comm. Giovanni Borello con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale il comm. Giovanni Borello è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale il comm. Giovanni Borello è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale il comm. Giovanni Borello è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Giovanni Borello è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 23

(1984)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Cesare Dall'Oglio con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975 con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976 con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato ulteriormente confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° novembre 1976 al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — DAL FALCO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 22

(1985)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976.

Revoca dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1962, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 60, con il quale il dott. Franco Garlaschi fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la comunicazione in data 7 settembre 1976 della Commissione nazionale per le società e la borsa da cui risulta che l'agente di cambio Franco Garlaschi è stato dichiarato insolvente dal comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visto il provvedimento di esclusione permanente dalla borsa valori di Torino adottato il 14 settembre 1976 dalla deputazione di borsa, nei confronti del dott. Garlaschi, a norma dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la sentenza n. 182/76 del 31 agosto 1976, con la quale il tribunale civile e penale di Torino ha dichiarato il fallimento dell'agente di cambio in questione;

Vista la deliberazione del 30 agosto 1976, con la quale il consiglio dell'ordine degli agenti di cambio di Torino ha proposto, a norma dell'art. 22 della legge 29 maggio 1967, n. 402, la cancellazione dal ruolo del dott. Garlaschi;

Visti l'art. 9, n. 2, e l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'agente di cambio presso la borsa valori di Torino dott. Franco Garlaschi è revocato dalla carica a decorrere dal 17 settembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 396

(1846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la durata di un triennio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 1973, con cui si è provveduto alla composizione del collegio dei revisori dell'Ente anzidetto per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori suindicato per un nuovo triennio;

Viste le designazioni formulate dal Ministero del tesoro e dalla Corte dei conti;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è composto come segue per la durata di un triennio:

Sepe prof. Onorato, designato dalla Corte dei conti;

Maffei dott. Emilio, designato dal Ministero del tesoro;

De Leoni dottissa Lidia, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Determinazione della tassa terminale telegrafica italiana nelle relazioni con i Paesi aderenti e con quelli non aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Montreux il 12 novembre 1965, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'8 agosto 1960;

Visto l'art. 8 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, secondo cui le tariffe dei servizi internazionali di telecomunicazioni sono stabilite, per quanto attiene alla quota parte terminale o di transito di pertinenza italiana, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 41 Ufficio riscontro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, foglio n. 013, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1974, la tassa terminale telegrafica italiana nelle relazioni con tutti i Paesi del regime europeo venne stabilita in 24 centesimi di franco oro per parola;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella 1303ª adunanza del 29 novembre 1973, in ordine alla concreta attuazione della decisione adottata dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) circa l'introduzione del sistema di « Tassazione binaria » per i telegrammi del regime europeo facenti capo ai Paesi della CEPT medesima, a decorrere dal 1° aprile 1975;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella 1379ª adunanza del 23 giugno 1976, in merito alla ricognizione della quota italiana per il traffico telegrafico terminale del regime europeo sottoposto al sistema di tassazione binaria, ai fini dei rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria Italcable, secondo quanto è previsto nell'art. 5, primo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1975 e limitatamente alle relazioni con i Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), la tassa terminale telegrafica italiana è stabilita nel complessivo ammontare risultante dalla applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

1) tassa fissa per ogni telegramma ordinario: franchi oro 2,88;

2) tassa per ogni parola ordinaria: franchi oro 0,096.

Art. 2.

Per quanto concerne le relazioni con i Paesi del regime europeo non aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), rimane ferma la tassa terminale telegrafica italiana di 24 centesimi di franco oro per parola ordinaria stabilita nel decreto interministeriale 29 dicembre 1973, citato in preambolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1977
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 283

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1977.

Integrazione del decreto ministeriale 11 dicembre 1976 riguardante l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1981.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 15 dicembre 1976, con il quale, ai sensi dell'art. 188 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, per un importo in valore nominale di lire 1.500 miliardi, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1977;

Considerato che nel determinare il suddetto importo nominale di lire 1.500 miliardi è stato tenuto conto anche del fabbisogno di lire 500 miliardi da conferire al fondo di dotazione dell'E.N.E.L. per l'anno 1977 a termine dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 206, legge questa non espressamente menzionata nelle premesse del ricordato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1976 in quanto si riteneva implicito il suo richiamo nella dizione « da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni, ecc. » contenuta nel primo comma delle premesse del ripetuto decreto ministeriale;

Ravvisata l'opportunità di inserire il richiamo esplicito nelle premesse del decreto in data 11 dicembre 1976 della legge 5 maggio 1976, n. 206, la quale:

a) all'art. 1 ha disposto il conferimento al fondo di dotazione dell'E.N.E.L. dell'importo di lire 2.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, di lire 400 miliardi per l'anno 1979 e di lire 100 miliardi per l'anno 1980;

b) all'art. 2 ha stabilito che per la copertura dell'onere suddetto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari dal 1976 al 1980 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, oppure di emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito;

Considerato che la ricordata legge n. 206 mentre ha fissato gli importi da conferire anno per anno al fondo di dotazione dell'E.N.E.L. ha dato facoltà al Ministero del tesoro di effettuare le previste operazioni finanziarie nel limite di lire 2.000 miliardi in una o più soluzioni nei diversi anni finanziari, dando quindi la possibilità di acquisire i mezzi occorrenti per i suddetti conferimenti anche non in coincidenza con l'anno in cui deve essere effettuato l'aumento del fondo di dotazione e ciò evidentemente anche per tenere conto della situazione del mercato finanziario e conseguentemente della scelta della forma delle operazioni creditizie da effettuare;

Considerata l'opportunità di reperire parte dei mezzi occorrenti per le finalità di cui alla citata legge 5 maggio 1976, n. 206, mediante emissione di buoni poliennali del Tesoro da effettuare insieme all'emissione di buoni poliennali da disporre in base all'art. 188 della legge n. 702, così da porre in essere, per gli ovvi motivi, un'unica operazione sul mercato finanziario;

Ritenuta quindi l'opportunità, per una migliore precisazione, di integrare il preambolo del decreto ministeriale in data 11 dicembre 1976 con le premesse di cui sopra;

Decreta:

Le premesse del decreto in data 11 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 13, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 15 dicembre 1976 sono integrate, per quanto occorra, con le premesse del presente decreto, con effetto dalla stessa data 11 dicembre 1976.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel cennato decreto in data 11 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 87

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Determinazione della tassa terminale telegrafica italiana nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Montreux il 12 novembre 1965, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968;

Visto l'art. 8 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, secondo cui le tariffe dei servizi internazionali di telecomunicazioni sono stabilite, per quanto attiene alla quota parte terminale o di transito di pertinenza italiana, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1974, con il quale è stata stabilita la tassa terminale telegrafica italiana nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana è stabilita in fr. oro 0,36 per parola ordinaria.

Art. 2.

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° marzo 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1977
Registro n. 6 Poste, foglio n. 285

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Determinazione delle tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della Regione europea e bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Montreux il 12 novembre 1965, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968;

Visti gli articoli 8 e 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, secondo cui le tariffe del servizio telex internazionale sono stabilite, per quanto attiene alla quota parte terminale o di transito di pertinenza italiana, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Visto l'AVIS D. 301-R (Document AP VI - n. 62-F) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976;

Visto l'art. 28 del regolamento del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1976, registro n. 3, foglio n. 119, con il quale vennero stabilite le tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi del regime europeo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° marzo 1977, le tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi della « Regione europea e bacino del Mediterraneo » sono stabilite sulla base delle norme contenute nell'AVIS D. 301-R (Document AP VI - n. 62-F) approvato dalla VI assemblea plenaria del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico — Ginevra 1976 — e mediante l'applicazione delle aliquote seguenti:

A. — *Quote-parti di ripartizione terminali per minuto di comunicazione*
(in centesimi-oro)

SENSO DI TRASMISSIONE	SERVIZIO MANUALE		SERVIZIO SEMI-AUTOMATICO		SERVIZIO AUTOMATICO	
	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale
Partenza	0,3	150	0,3	20+100=120	0,3	13
Arrivo	0,3	150	0,3	9	0,3	9

La quota-parte destinata a coprire le spese necessarie per il prolungamento delle comunicazioni sulla rete nazionale non può essere superiore a 20 centesimi-oro per minuto.

B. — *Quote-parti di ripartizione di transito per minuto di comunicazione*
(in centesimi-oro)

TRANSITO DIRETTO	TRANSITO PER COMMUTAZIONE			
	Manuale		Automatico	
Trasmissione (per 100 km di circuito)	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale	Trasmissione (per 100 km di circuito)	Centro internazionale
0,3	0,3	150	0,3	15

Art. 2.

In luogo dell'accredito delle quote-parti di transito, rapportate all'effettivo volume di traffico e previste nell'art. 1, lettera *B*, del presente decreto, può essere utilizzato il sistema di remunerazione forfettaria dei circuiti di transito.

In tal caso i canoni annui per la locazione attiva o passiva tra amministrazioni della regione « Europa e bacino del Mediterraneo » di ogni tratta di 100 km, in linea d'aria di circuito, sono stabiliti nelle misure seguenti:

circuito telefonico portante un sistema di T.A. . . . . fr.-oro 1.600

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 50 bauds . . . . . » 90

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 100 bauds . . . . . » 180

circuito telegrafico con velocità di trasmissione pari a 200 bauds . . . . . » 360

Nel caso in cui nel Paese di transito sia necessario interconnettere due circuiti telegrafici, per costituire un unico circuito che permetta il transito diretto, la remunerazione forfettaria del Paese di transito sarà maggiorata del canone di locazione relativo agli equipaggiamenti di trasmissione posti alle estremità dei due circuiti, e stabilito nelle seguenti misure:

1.000 × 2 = 2.000 franchi-oro per un circuito a 50 bauds;

1.200 × 2 = 2.400 franchi-oro per un circuito a 100 bauds;

1.300 × 2 = 2.600 franchi-oro per un circuito a 200 bauds.

La misura di detto canone è fissa qualunque sia il numero di tali interconnessioni nel Paese di transito diretto attraversato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1977
Registro n. 6 Poste, foglio n. 286

(1989)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Determinazione delle tasse telegrafiche terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della Regione europea e bacino mediterraneo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Montreux il 12 novembre 1965, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 27 luglio 1968;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'8 agosto 1960;

Visto l'art. 8 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Actes finals de la Conférence administrative mondiale, télégraphique et telephonique, Genève 1973);

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973, secondo cui le tariffe dei servizi internazionali di telecomunicazioni sono stabilite, per quanto attiene alla quota parte terminale o di transito di pertinenza italiana, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 41 ufficio riscontro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, foglio n. 013, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1974, la tassa terminale telegrafica italiana nelle relazioni con tutti i Paesi del regime europeo venne stabilita in 24 centesimi di franco oro per parola;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella 1303ª adunanza del 29 novembre 1973, in ordine alla concreta attuazione della decisione adottata dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) circa l'introduzione del sistema di « Tassazione binaria » per i telegrammi del regime europeo facenti capo ai Paesi della CEPT medesima, a decorrere dal 1° aprile 1975;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella 1379ª adunanza del 23 giugno 1976, in merito alla ricognizione della quota italiana per il traffico telegrafico terminale del regime europeo sottoposto al sistema di tassazione binaria, ai fini dei rapporti fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria Italcable, secondo quanto è previsto nell'art. 5, primo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1968;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1976, in corso di registrazione;

Viste le decisioni adottate dalla VI assemblea plenaria del CCITT che ha avuto luogo a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art.1.

Nelle relazioni con i Paesi della regione « Europa e bacino mediterraneo » aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle

poste e delle telecomunicazioni (CEPT) la tassa terminale telegrafica italiana è stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

1) tassa fissa per ogni telegramma ordinario: franchi-oro 4,50;

2) tassa per ogni parola ordinaria: fr. oro 0,18.

Art. 2.

Nelle relazioni con i Paesi della regione « Europa e bacino mediterraneo » non aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), la tassa terminale telegrafica italiana è stabilita in franchi-oro 0,36 per parola ordinaria.

Art. 3.

Nelle relazioni con tutti i Paesi della regione « Europa e bacino mediterraneo » le tasse di transito telegrafiche italiane sono stabilite nelle seguenti misure:

transito diretto, centesimi-oro 0,3 per parola ordinaria;

transito gentex, centesimi-oro 1,8 per parola ordinaria;

transito manuale, centesimi-oro 30 per parola ordinaria.

Art. 4.

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° marzo 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1977
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 284

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della quattordicesima direttiva della commissione C.E.E. dell'8 giugno 1976, n. 76/546/CEE, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la quattordicesima direttiva della commissione C.E.E., dell'8 giugno 1976, che modifica gli allegati della direttiva n. 70/524/CEE del consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della predetta direttiva del consiglio;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1974, riguardante modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali concernenti gli elenchi dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nella fabbricazione dei mangimi;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali, in materia di additivi in alimentazione animale, a quelle della citata direttiva della commissione C.E.E.;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego del metilclorpindolo, voce n. 9 della parte I, principi attivi, gruppo D coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, dell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, citato in premessa, viene esteso anche ai conigli, alle seguenti condizioni:

Età massima:

—

Tenore minimo:

nei mangimi composti integrati (mangimi completi) . .

Tenore massimo:

negli integratori (premiscele) destinate ai fabbricanti riconosciuti di mangimi integrati . . . . 250.000 ppm = mg/kg

negli integratori destinati agli allevatori . . . . . . 1.000 ppm = mg/kg

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati . . . . . 1.000 ppm = mg/kg

nei mangimi composti integrati (mangimi completi) . .

Altre disposizioni:

la somministrazione deve essere sospesa cinque giorni prima della macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di facchinaggio nei mercati generali ortofrutticoli di Genova e provincia, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1977.

Autorizzazione all'uso delle « bande chiodate » nei servizi di polizia stradale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sulle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di servizi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 e gli articoli 136 e 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativi al servizio di polizia stradale;

Visto l'art. 54 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Visto l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sui compiti del Corpo della guardia di finanza;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'uso, da parte degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nel corso dei servizi di vigilanza e di controllo sulle strade, di apparecchiature che consentano di ottenere l'arresto coattivo dei veicoli i cui conducenti non ottemperino all'ordine di fermarsi o tentino di sottrarsi al controllo;

Decreta:

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nel corso dei servizi di vigilanza e di controllo sulle strade, possono fare uso di apparecchiature chiodate per determinare l'arresto coattivo dei veicoli i cui conducenti trasgrediscano all'ordine di fermarsi o che comunque tentino di sottrarsi alle operazioni di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1977

Il Ministro: COSSIGA

(2130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della critica letteraria presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia della critica letteraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1905)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1906)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli (cattedra di diritto romano I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto romano I), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 56-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Morsiani Aldo, in Vicenza, via Prini, 14, già assegnataria del marchio di identificazione « 56-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1302/M)

Autorizzazione al comune di Fonni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Fonni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1297/M)

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Marcellina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1298/M)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1299/M)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1300/M)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1301/M)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1303/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1304/M)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Pugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1305/M)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1306/M)

Autorizzazione al comune di Serramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Serramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1307/M)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308/M)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309/M)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310/M)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311/M)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312/M)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313/M)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314/M)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315/M)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316/M)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.699.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317/M)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 798 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318/M)

Autorizzazione al comune di Camposano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Camposano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321/M)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322/M)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323/M)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325/M)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326/M)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327/M)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328/M)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329/M)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330/M)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331/M)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332/M)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333/M)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1334/M)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335/M)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336/M)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337/M)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338/M)

Autorizzazione al comune di Viddalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Viddalba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339/M)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340/M)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341/M)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342/M)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343/M)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344/M)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345/M)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346/M)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347/M)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348/M)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349/M)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1351/M)

Autorizzazione al comune di Formigara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Formigara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352/M)

Autorizzazione alla « Fondazione Giulio Gianetti » in Saronno, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1977, registro n. 3 Interno, foglio n. 176, la « Fondazione Giulio Gianetti », in Saronno (Varese), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare alcuni legati disposti in suo favore dalla defunta sig.ra Giovanna Biffi ved. Gianetti.

(1962)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endocide 25 dell'impresa Sodirodia

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endocide 25, concessa all'impresa Sodirodia, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1785)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Neocarbyne dell'impresa Fisons S.r.l.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Neocarbyne, concessa all'impresa Fisons S.r.l., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1787)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Floriben spray dell'impresa Fatro S.p.a., in Ozzano Emilia

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Floriben Spray, concessa all'impresa Fatro S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1788)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fumazone 70 E dell'impresa Dow-Chemical

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fumazone 70 E, concessa all'impresa Dow-Chemical, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1789)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dyfonate 10 granuli dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dyfonate 10 granuli, concessa all'impresa Monteshell S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1585)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Kemos 20 dell'impresa Chemia, in S. Agostino

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Kemos 20, concessa all'impresa Chemia, strada statale 255 km 46, S. Agostino (Ferrara), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1786)

MINISTERO DEL TESORO

Situazione degli istituti di previdenza al 31 dicembre 1974

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

ATTIVITÀ

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	261.228.267.364
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	69.318.762
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	21.707.763.561
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	426.756.218.077
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	626.276.209.755
Annualità e semestralità statali - valore capitale	»	13.110.332.328
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	104.631.025.040
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contante	»	75.060.849
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	11.699.933.840
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	222.987.705.537
Conti correnti postali	»	8.907.793.856
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	619.773.993.350
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	27.913.088.384
Canoni di affitto di immobili	»	4.166.674.482
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	—
Dividendi su partecipazioni	»	32.225.000
Rate di ammortamento mutui	»	22.759.566.879
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	2.048.881.513
Contributi statali e regionali sui mutui	»	5.672.659.869
Annualità e semestralità statali scontate	»	118.825.741
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	5.717.000.336
Ordini di riscossione da introitare	»	81.049.904.452
Debitori diversi	»	3.464.854.958
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	—
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	523.803.415
Interessi sui titoli obbligazionari e delle cartelle fondiarie	»	9.801.950.361
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	516.790.488
8. Mobili	»	1
Totale	L.	2.482.452.547.198

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	54.361.463.187
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	222.908.473.659
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	1.037.104.271
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	9.325.327.636
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	18.672.871
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	55.149.242.307
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	2.539.842
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	903.098.830
Imposte erariali	»	14.998.656.132
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	7.513.695.975
Mandati perenti	»	333.581.695
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	286.646.526
Creditori diversi	»	12.044.970.115
Debito verso la Cassa sanitari	»	—
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	3.678.920
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	2.227.222.862
Totale	L.	381.114.374.828
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	570.034.143
Fondo ammortamento costo stabili	»	4.970.605.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	5.602.019.936
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	8.158.515.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	1.897.948.976
Totale	L.	21.199.123.055
Totale 1 + 2	L.	402.313.497.883
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	2.080.139.049.315
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	2.482.452.547.198

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI SANITARI

ATTIVITÀ

Voce		Importo
1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	17.497.926.971
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	6.089.880.834
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	95.396.031.338
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.071.421.490
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	348.657.894
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	4.966.710.125
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	2.898.573
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	39.953.218.083
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	21.397.889.173
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	120.347.662.741
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	1.154.662.705
Canoni di affitto di immobili	»	309.272.843
Rate di ammortamento mutui	»	10.102.755
Annualità e semestralità statali scontate	»	1.803.070
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	323.317.853
Ordini di riscossione da introitare	»	10.063.704.117
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	182.008.107
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	—
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	169.168.375
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	2.022.522.608
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	12.318.274
8. Mobili	»	1
Totale	L.	321.485.130.768

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

Voce		Importo
1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.859.645.381
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	22.260.429.036
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	8.367.784
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	47.527.500
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	4.143.742
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	92.532
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	36.302.974
Imposte erariali	»	1.957.658.080
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	873.437.854
Mandati perenti	»	17.336.690
Creditori diversi	»	211.309.568
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	3.424.290
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	191.219.016
Totale	L.	27.470.894.447
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	»	29.825.589
Fondo ammortamento costo stabili	»	335.302.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	410.837.062
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	554.011.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	54.260.764
Totale	L.	1.384.236.415
Totale 1 + 2	L.	28.855.130.862
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	292.629.999.906
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	321.485.130.768

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	4.475.600.570
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	23.930.753.640
3. Mutui:		
Mutui - valore capitale	»	652.674.163
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	1.144.040.240
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	1.569.371
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	7.423.181.481
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	4.445.703.606
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	10.483.005.237
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	108.835.289
Canoni di affitto di immobili	»	81.403.791
Rate di ammortamento mutui	»	—
Contributi statali e regionali sui mutui	»	2.660.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	141.588.557
Ordini di riscossione da introitare	»	4.423.688.075
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	621.531
Debitori diversi	»	61.785.401
7. Ratei:		
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	521.920.444
8. Mobili	»	1
Totale	L.	57.899.031.397

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.062.167.891
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	3.578.190.195
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute dallo Stato - valore capitale	»	20.643.225
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	36.474.215
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	777.965
Quote di mutui di ammortamento, da somministrare	»	300.000.000
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	20.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	25.704.558
Imposte erariali	»	357.435.196
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	214.330.613
Mandati perenti	»	4.787.255
Creditori diversi	»	40.145.726
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	—
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	43.769.453
Totale	L.	5.684.446.292
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione dipendenti	L.	18.417.916
Fondo ammortamento costo stabili	»	118.513.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	141.576.894
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	258.253.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	27.618.825
Totale	L.	564.379.635
Totale 1 + 2	L.	6.248.825.927
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	51.650.205.470
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	57.899.031.397

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	1.645.507
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.758.485.857
3. Mutui ed annualità scontate:		
Mutui - valore capitale	»	257.167.300
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	—
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	93.651.910
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	517.839
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	331.877.143
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	650.349.276
6. Crediti:		
Rate ammortamento mutui	»	1.156.055
Contributi previdenziali ordinari	»	81.603.413
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	112.223.416
Quote a carico dello Stato per pensioni ed indennità ad onere ripartiti	»	16.303.085
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	—
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	16.009.823
Ordini di riscossione da introitare	»	74.513.026
Debitori diversi	»	1.270.065
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	44.250
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	32.342.066
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	—
8. Mobili	»	1
Totale	L.	3.447.200.032

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	308.995.023
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	649.632.423
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione	»	3.817.761
Imposte erariali	»	32.809.570
Mandati di pagamento inestinti	»	12.929.410
Mandati perenti	»	1.195.719
Creditori diversi	»	1.482.957
Debito verso la Cassa dipendenti ènti locali	»	—
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	—
Totale	L.	1.010.862.863
2. Fondi di riserva:		
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	L.	3.393.796
Totale	L.	3.393.796
Totale 1 + 2	L.	1.014.256.659
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	2.432.943.373
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	3.447.200.032

(*) In osservanza dell'art. 6 dell'ordinamento, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Il direttore generale
ULZEGA

Il direttore della ragioneria centrale
RONCHETTI

(1783)

Situazione degli istituti di previdenza al 31 dicembre 1975

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

ATTIVITÀ

Voce		Importo
1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	279.157.373.984
Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	64.476.808
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	16.742.270.580
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	461.586.454.439
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	752.026.744.556
Annualità e semestralità statali - valore capitale	»	16.037.574.595
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	128.701.052.845
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contante	»	61.353.078
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	83.965.500
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	411.196.057.795
Conti correnti postali	»	8.439.016.112
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	863.167.286.807
Contributo del Ministero del tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	38.726.335.969
Canoni di affitto di immobili	»	4.431.660.064
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	—
Dividendi su partecipazioni	»	64.450.000
Rate di ammortamento mutui	»	22.065.259.815
Rate mutui somministrazionini pre-ammortamento	»	3.161.454.416
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	1.786.003.364
Contributi statali e regionali sui mutui	»	9.509.076.188
Annualità e semestralità statali scontate	»	462.698.896
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	6.023.642.941
Ordini di riscossione da introitare	»	133.427.250.949
Debitori diversi	»	5.829.854.792
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	—
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	460.592.720
Interessi sui titoli obbligazionari e delle cartelle fondiarie	»	13.103.922.445
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	620.533.553
8. Mobili	»	1
Totale	L.	3.178.379.062.212

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

Voce		Importo
1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	55.638.137.591
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	411.196.038.065
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	1.177.666.347
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	9.177.070.236
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	28.418.970
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	85.093.689.642
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	2.539.842
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	933.450.196
Imposte erariali	»	18.917.547.785
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	10.697.500.224
Mandati perenti	»	264.090.773
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	286.772.572
Creditori diversi	»	8.883.118.908
Debito verso il Tesoro	»	93.330.000.000
Debito verso la Cassa insegnanti	»	13.520.966.750
Debito verso la Cassa sanitari	»	13.000.000.000
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	3.853.668
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	2.228.679.018
Totale	L.	724.479.540.587
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	727.537.080
Fondo ammortamento costo stabili	»	5.918.872.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	6.127.861.272
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	9.572.705.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	2.062.079.604
Totale	L.	24.409.054.956
Totale 1 + 2	L.	748.888.595.543
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	2.429.490.466.669
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	3.178.379.062.212

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI SANITARI

ATTIVITÀ

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	19.231.026.971
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	6.077.584.934
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	126.842.855.136
3. Mutui ed annualità statali scontate:		
Mutui - valore capitale	»	1.007.013.385
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	337.584.653
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	7.200.006.780
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	2.051.749
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	1.331.606.150
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	29.074.794.462
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	162.256.899.772
Contributo del Ministero del tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	2.027.314.670
Canoni di affitto di immobili	»	105.463.837
Rate di ammortamento mutui	»	7.414.675
Annualità e semestralità statali scontate	»	2.987.405
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	618.790.488
Ordini di riscossione da introitare	»	17.152.592.663
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	208.009.856
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	13.000.000.000
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	»	560.000.000
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	168.834.375
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	4.126.924.307
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	11.936.607
8. Mobili	»	1
Totale	L.	391.515.645.714

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.170.962.687
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	29.066.170.213
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	18.928.263
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	202.787.500
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	7.212.404
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	92.532
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	42.718.676
Imposte erariali	»	2.376.548.030
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	306.709.462
Mandati perenti	»	18.611.143
Creditori diversi	»	256.992.822
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	3.586.943
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	197.302.380
Totale	L.	33.668.623.055
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione personale	L.	47.007.486
Fondo ammortamento costo stabili	»	402.846.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	463.220.772
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	654.338.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	58.850.964
Totale	L.	1.626.263.222
Totale 1 + 2	L.	35.294.886.277
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	356.220.759.437
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	391.515.645.714

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	6.679.430.870
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	24.844.324.820
3. Mutui:		
Mutui - valore capitale	»	624.966.635
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	1.547.604.025
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	1.464.503
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	2.061.636.712
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	5.290.950.981
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	7.858.007.199
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	116.049.705
Canoni di affitto di immobili	»	78.930.067
Rate di ammortamento mutui	»	—
Contributi statali e regionali sui mutui	»	5.320.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	186.946.610
Ordini di riscossione da introitare	»	2.544.023.451
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	621.531
Debitori diversi	»	75.330.156
Credito verso la Cassa D.E.L.	»	13.520.966.750
7. Ratei:		
Interessi su titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	796.303.282
8. Mobili	»	1
Totale	L.	66.232.877.298

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

Passività

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	883.393.454
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	5.284.892.326
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute dallo Stato - valore capitale	»	55.111.917
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	142.934.215
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	1.976.802
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Quote sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	20.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	18.172.751
Imposte erariali	»	394.487.802
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	513.585.849
Mandati perenti	»	3.190.607
Creditori diversi	»	57.763.153
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	—
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	50.824.273
Totale	L.	7.406.353.149
2. Fondi di riserva:		
Fondo liquidazione dipendenti	L.	22.658.816
Fondo ammortamento costo stabili	»	138.248.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	135.533.416
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	292.585.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	33.658.625
Totale	L.	622.683.857
Totale 1 + 2	L.	8.029.037.006
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	58.203.840.292
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	66.232.877.298

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

ATTIVITÀ

Voce		Importo
1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	1.592.427
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.625.881.364
3. Mutui ed annualità scontate:		
Mutui - valore capitale	»	243.347.477
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	—
4. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	106.505.080
5. Conti correnti e numerario:		
Cassa contanti	»	326.780
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	7.686.986
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	»	1.095.239.993
6. Crediti:		
Rate ammortamento mutui	»	4.408.630
Contributi previdenziali ordinari	»	92.925.152
Contributo del Ministero del tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di grazia e giustizia	»	2.147.902.798
Quote a carico dello Stato per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	21.965.820
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	—
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	19.048.448
Ordini di riscossione da introitare	»	75.762.940
Debitori diversi	»	1.338.065
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	42.847
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	29.317.937
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	—
8. Mobili	»	1
Totale	L.	5.491.332.745

(*) In relazione alla posta passiva « Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali ».

PASSIVITÀ

Voce		Importo
1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	320.923.725
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	»	1.091.694.247
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione	»	3.648.085
Imposte erariali	»	36.847.799
Mandati di pagamento inestinti	»	15.003.026
Mandati perenti	»	1.324.856
Creditori diversi	»	2.032.575
Debito verso la Cassa sanitari	»	560.000.000
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	—
Totale	L.	2.031.474.313
2. Fondi di riserva:		
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	L.	3.702.031
Fondo liquidazione personale	»	4.772
Totale	L.	3.706.803
Totale 1 + 2	L.	2.035.181.116
3. Patrimonio netto (da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche) (*)	»	3.456.151.629
Totale passività, fondi di riserva e patrimonio netto	L.	5.491.332.745

(*) In osservanza dell'art. 6 dell'ordinamento, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Il direttore generale
ULZEGA

Il direttore della ragioneria centrale
RONCHETTI

(1784)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 297 mod. cambio rend. 5 %. — Data: 11 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, via San Basilio n. 15, Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 48.935.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1742)

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 17 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: *Billardello Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 24 luglio 1917.* — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 24 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,95	882,95	883,03	882,95	882,90	882,90	882,90	882,95	882,95	882,95
Dollaro canadese	851,50	851,50	852 —	851,50	851,38	851,50	851,70	851,50	851,50	851,50
Franco svizzero	346,94	346,94	346,90	346,94	346,58	346,92	346,62	346,94	346,94	346,95
Corona danese	149,48	149,48	149,50	149,48	149,45	149,47	149,49	149,48	149,48	149,50
Corona norvegese	166,66	166,66	166,80	166,66	166,70	166,65	166,70	166,66	166,66	166,65
Corona svedese	207,91	207,91	207,80	207,91	207,88	207,90	208 —	207,91	207,91	207,90
Fiorino olandese	351,80	351,80	351,77	351,80	351,60	351,80	351,81	351,80	351,80	351,80
Franco belga	23,94	23,94	23,94	23,94	23,98	23,92	23,94	23,94	23,94	23,95
Franco francese	177,065	177,065	177,15	177,065	177 —	177,05	177,10	177,065	177,065	177,06
Lira sterlina	1508,05	1508,05	1509 —	1508,05	1507,55	1508,10	1508,10	1508,05	1508,05	1508,05
Marco germanico	367,37	367,37	367,15	367,37	367,27	367,35	367,23	367,37	367,37	367,35
Scellino austriaco	51,696	51,696	51,69	51,696	51,86	51,68	51,715	51,696	51,696	51,70
Escudo portoghese	26,90	26,90	26,90	26,90	27 —	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
Peseta spagnola	12,766	12,766	12,77	12,766	12,79	12,76	12,77	12,766	12,766	12,75
Yen giapponese	3,12	3,12	3,1175	3,12	3,118	3,12	3,118	3,12	3,12	3,12

Media dei titoli del 24 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,425
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,550
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	89,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,050
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,200
» poliennali 7 % 1978	92,775
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,850
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,300
» » 9 % 1980	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,925
Dollaro canadese	851,60
Franco svizzero	346,78
Corona danese	149,485
Corona norvegese	166,68
Corona svedese	207,955
Fiorino olandese	351,805
Franco belga	23,94
Franco francese	177,082
Lira sterlina	1508,075
Marco germanico	367,30
Scellino austriaco	51,705
Escudo portoghese	26,90
Peseta spagnola	12,768
Yen giapponese	3,119

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 299, avrà luogo il giorno 31 marzo 1977, con inizio alle ore 9, presso la stazione astronomica di Latitudine, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(2088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel titolo del bando pubblicato alla pag. 788 della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1977, relativo a: «Concorsi per trasferimento di segreterie comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica», la parola «... segreterie ...» è rettificata in «... segretari ...».

Inoltre, con provvedimento del prefetto della provincia di Brescia in data 1° febbraio 1977, n. 1500.S.C., si rende noto che i comuni di Cazzago S. Martino e Gambara sono stati esclusi dal concorso predetto.

(1968)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con deliberazione della giunta provinciale 20 dicembre 1976, n. 8109, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano, riservato ai concorrenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti di rito dovranno pervenire all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provincia autonoma di Bolzano entro le ore 18 del 17 marzo 1977.

I concorrenti saranno sottoposti all'accertamento della conoscenza della seconda lingua.

La tassa di partecipazione al concorso è fissata in L. 1.000 e dovrà essere versata mediante vaglia della Banca d'Italia o vaglia postale intestato alla tesoreria provinciale di Bolzano, Cassa di risparmio, sede di Bolzano.

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, all'assessorato all'assistenza sociale e sanità della provinvia autonoma di Bolzano.

(2121)

OSPEDALE «G. GIGLIO» DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(2036)

OSPEDALE DEGLI INFERMI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI CORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(2025)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI SORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente coadiutore del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(2024)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI POPOLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2029)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2030)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(2020)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(2022)

OSPEDALE «A. E C. CARTONI» DI ROCCA PRIORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di pneumotisiologia;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(2027)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(2028)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(2015)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2016)

OSPEDALI DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(2023)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2017)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di vice direttore sanitario;
due posti di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;
tredici posti di assistente di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di medicina;
undici posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia toracica;
un posto di assistente di neurochirurgia;
quattro posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2014)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2026)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria e cardiaca;
un posto di assistente di virologia;
dodici posti di assistente di pneumologia (di cui dieci riservati alle categorie privilegiate ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2021)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;
tre posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di broncopneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2018)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2019)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto della sezione di emodialisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di ematologia;
tre posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2155)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770550)